

## **L'omicidio impossibile**

### **Chiara Lalli**

Il 21 giugno 1998 Ezio Forzatti entra nell'Ospedale in cui è ricoverata la moglie, Elena Moroni, e stacca il respiratore che tiene in vita la donna. La donna era stata operata per un edema cerebrale insorto a causa di una malattia che distrugge le piastrine; da tempo era in stato di ventilazione assistita. La mattina del 21 giugno Forzatti chiede di vedere la moglie; il medico gli dice di aspettare la fine delle pulizie. Forzatti estrae una pistola regolarmente detenuta e sprovvista di proiettili e va dalla moglie. Stacca il respiratore, aspetta di avere la certezza assoluta che la moglie sia morta (chiede consiglio a un cugino infermiere e a un amico medico nel frattempo intervenuti), e si consegna alla polizia. Trascorre due giorni in carcere, e poi viene rilasciato in attesa del processo.

La Corte d'Assise di Monza emette la sentenza nel giugno di due anni dopo; Forzatti è condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione, per omicidio volontario premeditato con le attenuanti generiche e della seminfermità mentale. I pubblici ministeri avevano chiesto una pena più dura; Forzatti si è sempre dichiarato consapevole di quanto stava facendo e non è mai stato sottoposto a perizia psichiatrica.

Trascorrono altri due anni e il Tribunale di Milano (Appello, 24 aprile 2002) assolve Forzatti perché il fatto non sussiste, ovvero la moglie era già morta quando Forzatti staccò il respiratore. I giudici hanno "rilevato che nel processo non si è formata prova incontrovertibile che al momento del fatto la donna presentasse qualche segno di vita o fosse già morta, poiché nella perizia medica non risultava accertabile se la stessa mostrasse ancora funzioni cerebrali. Posto che, nel nostro ordinamento, il giudice è tenuto a pronunciare l'assoluzione "anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste", la sentenza della Corte è stata di assoluzione del marito ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. (Francesca Orlandi, *Assolto l'uomo che staccò il respiratore alla moglie*, 2002, "Jei"). È stato invece condannato per porto illegale d'armi e violenza privata a un anno e cinque mesi, con la sospensione condizionale e la non menzione e a 400 euro di multa.

La Corte d'Assise d'Appello fa riferimento alla morte cerebrale per arrivare alla assoluzione di Forzatti, come condizione per interrompere legittimamente l'erogazione delle prestazioni sanitarie. Il quesito fondamentale cui i giudici si sono trovati a dover rispondere è stato: accertare che Elena Moroni "fosse in vita al momento dell'atto di estubazione compiuto dal marito (A) – presupposto indispensabile per la sussistenza del delitto di omicidio volontario – e quindi, se la condotta attribuita al (A) sia stata la causa determinante della morte". Pertanto la Corte ha ritenuto "che proprio alla luce di un più meditato controllo delle risultanze dibattimentali, non si possa dire sufficientemente provato, oltre ogni ragionevole dubbio, il nesso tra la condotta del (A) e l'evento morte della (C).

Pertanto, si impone una decisione di assoluzione del (A), in riforma dell'impugnata sentenza del reato di uxoricidio premeditato, perché il fatto non sussiste.

Infine va precisato che, ai fini della suddetta dichiarazione, è rimasto un dato del tutto in conferente che egli intendesse porre fine all'esistenza della sventurata moglie, con l'eliminazione di una (ritenuta) «trappola», tesa dalla tecnologia, alle sue emozioni e ai suoi affetti, per convinzioni personali di ordine etico e culturale.

Come estranea alla valutazione è rimasta la sua intenzione di agire non certo per un interesse personale, bensì per svolgere, con un gesto estremo di amore, un compito – stando a quanto da lui stesso, più volte affermato – di interpretazione e realizzazione della stessa volontà della moglie, espressa quando era ancora in vita, al fine di evitare un inutile – secondo la sua visione delle cose – futuro accanimento terapeutico, contrario al principio di una vita o di una morte portata avanti con dignità.

Ed infatti, nel caso di difetto del rapporto di causalità tra azione ed evento, la formula assolutoria perché il fatto non sussiste prevale su qualsiasi altra formula diversa ed in particolare rende superflua ogni valutazione della condotta, poiché siffatto esame comporterebbe un giudizio che, comunque, si risolverebbe, comunque, in un *obiter dictum*.

Si è, dunque, in presenza di un reato impossibile per inesistenza dell'oggetto dell'azione criminosa e, in particolare, di un omicidio impossibile per insufficienza della prova dell'esistenza in vita della persona che l'imputato avrebbe inteso sopprimere.

[...] L'assoluzione dell'imputato, per difetto della prova della causazione della morte di (C) rende non prospettabile l'ipotesi subordinata dell'omicidio del consenziente, dato che anche tale fattispecie presuppone la causazione dell'evento mortale" (App. Pen. Milano – Sez. I – 24 aprile – 21 giugno 2002, n. 23/02 – Pres. Passerini, Rel. Ocello).

La decisione della Corte e le motivazioni adottate sono rivoluzionarie e costituiscono un contributo fondamentale per una discussione razionale riguardo all'eutanasia e ai problemi implicati dallo stato vegetativo permanente. Come sottolineano Frati, Montanaro Vergalli e Di Luca (2001) "l'introduzione di concetti innovativi [...] come quello della libera determinazione del paziente di accettare o rifiutare un trattamento sanitario o ancora la possibilità di scegliere, considerando la vita non alla stregua di un bene in

sé, ma come intimamente correlato alla sua qualità, non può non influenzare qualsiasi trattazione relativa all'eutanasia. Del resto, ogni possibile ed auspicata soluzione del problema si muove entro i difficili e talvolta angusti confini della perenne ricerca di equilibrio fra la potestà di cura del medico e la libertà decisionale del paziente, in nome di una tutela del bene salute radicalmente mutata negli ultimi anni. La lenta evoluzione di questo passaggio culmina, infatti, all'inizio degli anni '90 con il riconoscimento esaustivo del principio di autonomia e di autodeterminazione nel rapporto medico-paziente".